

Cassazione civile sez. I - 29/03/2025, n. 8309

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico - Presidente  
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere  
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere  
Dott. D'AQUINO Filippo - Relatore  
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1268/2021 R.G. proposto da:

Ve.Gi., Ga.Lu., Ga.Fe., elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato R. D. (Omissis) rappresentati e difesi dall'avvocato S. G. (Omissis)  
-ricorrenti-

contro

K. F. Srl IN LIQUIDAZIONE, Ga.Vi.

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 267/2020 depositata il 18/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO.

## FATTI DI CAUSA

1. Ve.Gi., Ga.Lu., Ga.Fe., Ga.Vi., in proprio e in qualità di eredi di Ga.Fe. hanno convenuto davanti al Tribunale di Gela K. F. Srl, deducendo che i debiti relativi ai contratti di finanziamento stipulati in favore del *de cuius* si erano estinti per la morte di quest'ultimo in data 26 novembre 2009, secondo quanto previsto dal contratto, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo illegittimamente riscosso dal finanziatore per indebita cessione del quinto di stipendio e del t.f.r.

2. Gli attori hanno allegato che il *de cuius* aveva stipulato due contratti di finanziamento (prestito personale), assistiti da garanzia assicurativa ed estinguibili mediante cessione pro solvendo di 1/5 della retribuzione, garanzia che contemplava il rischio di premorienza del mutuatario e di estinzione anticipata dal rapporto di lavoro. Gli attori hanno dedotto che il rapporto di lavoro era cessato anticipatamente per inabilità al lavoro e con corresponsione di pensione di inabilità e che il mutuante aveva attivato la clausola che prevedeva l'estinzione anticipata del finanziamento con attribuzione alla mutuante del t.f.r. del *de cuius*. Hanno,

quindi, dedotto l'illegittimità della clausola in quanto vessatoria, con conseguente estinzione anticipata del finanziamento.

2. La società finanziaria, costituendosi in giudizio, ha spiegato domanda riconvenzionale di pagamento nei confronti degli attori di quanto ancora dovuto dal contratto di finanziamento.

3. Il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attrice e ha accolto la domanda riconvenzionale.

4. La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello degli originari attori. Ha ritenuto il giudice di appello non vessatorie alcune clausole contrattuali, tra cui - per quanto qui rileva - la clausola relativa alla estinzione anticipata del contratto sicché, pur in costanza del decesso del *de cuius* in data 26 novembre 2009, il mutuante è legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro quanto al trattamento di fine rapporto, nonché - tenuto conto dell'art. 1 delle Condizioni generali di contratto - anche sul trattamento riconosciuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Ha, infine, ritenuto tempestiva la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi ancora dovuti.

5. Propongono ricorso per cassazione Ve.Gi., Ga.Lu., Ga.Fe., affidato a cinque motivi. Gli intimati K. F. Srl e Ga.Vi. non si sono costituiti in giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come il ricorso sia stato notificato alla società finanziaria intimata presso la PEC della società, già contumace in appello, mentre non risulta notificato il ricorso al dichiarato intimato Ga.Vi., già parte dei due gradi del giudizio di merito. Si osserva che, secondo il principio di ragionevole durata del processo, può essere omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che - pur essendo litisconsorte del giudizio in quanto parte del precedente giudizio di merito - non avrebbe alcun documento dalla pronuncia di legittimità in caso di rigetto del ricorso (Cass., Sez. U., 26373/2008); principio esteso dalla giurisprudenza di questa Corte a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 6826/2010; Cass., n. 15106/2013; Cass., n. 11287/2018; Cass., n. 16141/2019; Cass., n. 12515/2018), dalla quale l'altro originario appellante non può ricevere documento per non avere proposto impugnazione avverso la sentenza di appello (Cass., n. 33915/2024). Questo principio va applicato anche nel caso in cui il credito fatto valere attenga a una comunione ereditaria tra gli originari attori (Cass., n. 13163/2024; Cass., n. 10585/2024), ove il ricorso, finalizzato al riconoscimento di un credito della comunione ereditaria, dovesse essere rigettato.

2. Analogamente va rilevato che i debiti del *de cuius* - nella specie derivanti dall'accoglimento della originaria domanda riconvenzionale della società finanziaria - stante l'art. 752 cod. civ., si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello (Cass., n. 3142/2025). Per cui ciascuno dei coeredi può valutare di impugnare separatamente il provvedimento giurisdizionale che accerti maggiori debiti della comunione ereditaria a lui imputabili.

3. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto efficace la clausola n. 5 delle Condizioni Generali di contratto avente ad oggetto decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, trattandosi di contratti predisposti dall'intimata la cui clausola - come emergerebbe dalla stessa sentenza impugnata, che ha accertato la doppia sottoscrizione di altre due clausole contrattuali ma non di questa - non è stata specificamente sottoscritta; di conseguenza, il contratto non si sarebbe risolto per effetto dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente estinzione del contratto di finanziamento.

4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 5 cod. proc. civ., non risultando che tale questione sia stata posta a fondamento della domanda principale in primo grado, né risulta dalla sentenza impugnata che tale domanda (ove proposta in prime cure) sia stata riproposta in appello; diversamente, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello si è pronunciata sul motivo di appello relativo alla vessatorietà della clausola a termini delle norme del codice del consumo.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. f) e lett. t), 34, comma 5 e 35, comma 1, D.Lgs. n. 206/2005, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non vessatoria la clausola di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto. Parte ricorrente, trascrivendo le clausole in oggetto, osserva che la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza, analogamente a un recesso dal contratto, si dimostra eccessivamente onerosa per il consumatore, recando uno squilibrio significativo tra le prestazioni a danno del consumatore stesso. La questione rileverebbe, posto che il rigetto della domanda principale sarebbe dipeso dall'aver il giudice di appello ritenuto legittima la risoluzione anticipata dal contratto di finanziamento prima dell'intervenuto decesso del finanziato. Si denuncia, inoltre, apparenza della motivazione.

6. Il motivo è infondato quanto alla motivazione apparente (ciò a dispetto, peraltro, del parametro normativo invocato), posto che la motivazione non si colloca al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo il giudice di appello statuito che tale clausola (unitamente ad altre due) non è riconducibile alle clausole vessatorie del codice del

consumo e non è ricompresa tra le clausole di cui all'art. 36 cod. cons. in tema di nullità di protezione.

7. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge, in quanto - analogamente al superiore motivo - aspecifico in relazione alla proposizione dei denunciati vizi di vessatorietà, i quali non risultano specificamente dedotti in appello nei termini indicati in ricorso, né tanto meno (come, peraltro, già in relazione al superiore motivo) risultano già proposti come tali in prime cure.

8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1370,1371 cod. civ., nonché degli artt. 35, secondo comma, D.Lgs. n. 206/2005, anche in combinato disposto con l'art. 43 D.P.R. n. 180/1950, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società finanziaria potesse risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento.

9. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, intende giungere a un diverso accertamento rispetto a quello operato dal giudice del merito in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro quale causa estintiva del finanziamento, fondato sull'interpretazione letterale della clausola, trascritta a pagg. 16-17 della sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, in relazione alla quale il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 27937/2024).

10. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167 e 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto legittimamente proposta la domanda riconvenzionale in virtù della tempestiva costituzione della società finanziaria. Osserva parte ricorrente che la citazione è stata spiccata per la prima udienza dell'8 giugno 2010, laddove la società convenuta si è costituita successivamente in data 11 giugno 2010. Pur essendo stata la prima udienza rinviata di ufficio alla data del 21 settembre 2010, la convenuta doveva, pertanto, ritenersi decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali, come dagli odierni ricorrenti già tempestivamente dedotto in primo grado.

11. Con il quinto motivo si deduce in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - in via gradata rispetto al superiore motivo - nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione e per contrasto tra dispositivo e motivazione, posto che nel dispositivo la condanna avrebbe riguardato l'intero debito (Euro 23.378,12).

12. Il quarto motivo è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che la costituzione della società convenuta è avvenuta in data 11 giugno 2010 e ha considerato tempestiva la costituzione della convenuta in virtù del decreto di differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. per l'udienza del 21 settembre 2010, avvenuta con decreto del giudice istruttore in data 27 maggio 2010 (docc. 10, 11 all. ric.), a fronte dell'indicazione della prima udienza da parte degli attori per la data dell'8 giugno 2010.

13. Come correttamente dedotto da parte ricorrente, il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto (come nella specie) dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ. (Cass., n. 2394/2020; Cass., n. 3100/2023; Cass., n. 18450/2024).

14. Il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ. pro tempore è diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo (Cass., n. 2299/2017).

15. Peraltro, ove il decreto intervenga oltre il termine per la costituzione del convenuto fissato a pena di decadenza, questa funzione del decreto verrebbe a integrare una sorta di rimessione in termini, non solo contraria alla finalità della norma, ma "neanche assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale, finendo così per alterare la stessa posizione di parità delle parti nel processo" (Cass., n. 2394/2020). Ne consegue che, essendo il decreto del giudice istruttore di differimento dell'udienza intervenuto dopo il termine concesso al convenuto per costituirsi in relazione alla prima udienza indicata dagli attori, la costituzione del convenuto, tardiva in relazione alla udienza indicata in atto di citazione, non può ritenersi sanata dal differimento dell'udienza, né può ritenersi tempestiva in relazione alla udienza indicata nel decreto ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. Il quinto motivo è, pertanto, assorbito.

16. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al quarto motivo, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., dichiarandosi inammissibile la domanda riconvenzionale. Stante il rigetto della domanda

relativa agli invocati crediti ereditari (ancorché declinati in proprio dagli originari attori), non vi è luogo a integrare il contraddittorio nei confronti dell'originario appellante pretermesso, così come non vi è luogo a integrare il contraddittorio nei confronti del medesimo appellante in relazione all'accoglimento del quarto motivo, relativo ai maggiori debiti risultanti dall'originario accoglimento della domanda riconvenzionale della società intimata nei suoi confronti, come indicato *supra* al punto 2.

17. Le spese dei due gradi del giudizio di merito sono integralmente compensate per reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il quarto motivo, dichiara assorbito il quinto motivo, rigetta nel resto il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di K. F. Srl;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio di merito per reciproca soccombenza;
- condanna K. F. Srl in liquidazione al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2025.